

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
n. CIG 5173640EC6

SOMMARIO

SEZIONE I – MODALITA' DELLA PROCEDURA

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Oggetto della concessione
- Art. 3 – Durata e valore della concessione
- Art. 4 – Requisiti di Partecipazione e Presentazione dell'offerta
- Art. 5 – Criterio di aggiudicazione
- Art. 6 – Criteri di valutazione dell'offerta
- Art. 7 – Aggiudicazione
- Art. 8 – Subconcessione
- Art. 9 – Spese di procedura
- Art. 10 – Fallimento
- Art. 11 – Domicilio e foro competente
- Art. 12 – Informazioni

MODALITA' DELLA PROCEDURA

Art. 1 – PREMESSA

Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Amministrazione comunale e inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori e agli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari o convenzionali di riferimento come meglio individuate e precisate nella Convenzione per la disciplina della convenzione del servizio di Tesoreria parte integrante del presente affidamento.

L'affidamento della concessione avverrà ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs 163/2006 e alla presente procedura non è applicabile il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. se non per gli articoli espressamente richiamati negli atti di gara.

L'affidamento della concessione avrà luogo con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs 163/2006 e del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003) esecutiva dal 24 settembre 2012 ed in analogia a quanto indicato all'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006 per la valutazione dell'offerta.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della concessione è l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Torino e dei servizi connessi, così come meglio indicato nella Parte II "Disciplina tecnica" della convenzione.

Art. 3 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. La durata del servizio è prevista in anni 5 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, o dalla data di stipula della convenzione per la disciplina della concessione, con termine finale il 31 dicembre 2018. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo alla scadenza e alle condizioni di legge, ai sensi dell'art. 210, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, previa adozione da parte dell'Ente di formale atto deliberativo, qualora ricorrano ragioni di convenienza e di interesse pubblico. L'interesse al rinnovo dovrà essere manifestato dal Tesoriere sei mesi prima della scadenza contrattuale.

2. Il Tesoriere, su richiesta del Comune di Torino, ha l'obbligo di proseguire il servizio di Tesoreria anche oltre il termine di scadenza del contratto e per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara relative al nuovo affidamento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il servizio di Tesoreria è prestato gratuitamente, senza alcun onere a carico dell'ente né dei beneficiari, come meglio specificato all'articolo 4 dello schema di convenzione di Tesoreria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2013 002384/024 in data 26 giugno 2013.

Il valore totale del contratto, per la durata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, è calcolato tenendo conto dell'ammontare degli interessi passivi pagati dalla Città sull'anticipazione di tesoreria nell'ultimo quinquennio di durata del contratto; il valore così stimato è pari a euro 1.108.413,75. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

L'equilibrio economico finanziario della concessione del servizio nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 163/06, è in ogni caso garantito dal valore della concessione, nonché dalle potenzialità della gestione del servizio di tesoreria nel suo complesso.

Resta a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla procedura i soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006. E' ammessa la partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs 163/2006, anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs.

Sono escluse dalla procedura le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di concessione, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I soggetti che intendono partecipare dovranno presentare, entro il termine stabilito nel bando di gara:

1. **istanza di ammissione alla procedura in bollo**, indirizzata al Sindaco della Città di Torino sottoscritta dal legale rappresentante, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in lingua italiana, contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi dell'articolo 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili:

a) **iscrizione** ad una Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale e partita IVA nonché le generalità degli amministratori e legali rappresentanti;

b) **inesistenza** delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006;

c) **inesistenza** delle cause ostative di cui al D.Lgs 159/2011 e s.m.i. (disposizioni antimafia);

d) **di essere in possesso** dell'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi degli articoli 10-13-14 del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 o comunque, attività di tesoriere per enti locali ai sensi dell'articolo 208 del T.U.E.L.;

e) **di conoscere e accettare** le condizioni tutte che regolano l'appalto previste nella Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, approvata con deliberazione consiliare mecc. 2013 02384/024 in data 26 giugno 2013 ed, in particolare, l'accettazione di ogni controllo che il Comune riterrà opportuno effettuare;

f) **di impegnarsi a non addebitare**, per tutta la durata della convenzione, spese a carico del beneficiario inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente fino ad € 100,00 (cento), nonché per quelli di qualunque importo inerenti le seguenti fattispecie: Scuole, Onlus, affidamenti, sussidi, stipendi, emolumenti e contributi.

g) **di accettare di espletare** il Servizio mediante sportello "centrale" ubicato presso la sede dell'Amministrazione Comunale, in locali appositamente ed esclusivamente destinati;

h) **di essere in possesso** del requisito della solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo non inferiore a 2 miliardi di euro, come media risultante dagli ultimi tre bilanci di esercizio approvati;

i) **di aver gestito almeno**, negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione del bando, servizi di Tesoreria di Comuni o di altri Enti Pubblici con volume di bilancio di cassa (riscossioni più pagamenti, escluso fondo cassa) superiore a € 500000.000,00 (cinquecentomilioni); in caso di raggruppamento in Associazione Temporanea di Impresa la capogruppo deve possedere almeno il 70% del requisito richiesto.

l) **di impegnarsi a disporre**, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, di un adeguato sistema informatico in grado di "colloquiare" con quello dell'Amministrazione Comunale, sulla base di supporti e procedure tecnologicamente avanzati. I tracciati informatici utilizzati dalla Città saranno disponibili su richiesta dei concorrenti. Il Comune di Torino ha già acquisito il servizio Unimoney della società Unimatica S.p.A., integrato alla contabilità finanziaria in uso, che consente l'automazione e gestione del processo di workflow di generazione degli ordinativi informatici,

l'apposizione delle firme digitali (gestione integrata della sequenza dei firmatari, del grado di urgenza, eventuali annotazioni, etc.), la gestione informatica dei documenti, la gestione dell'invio sicuro dell'ordinativo informatico presso la Banca Tesoriera integrato con le funzioni di conservazione autentica a norma degli ordinativi prodotti dall'Ente. La fruizione delle funzionalità da parte dell'utente avviene in modalità web con l'utilizzo dei livelli di sicurezza disponibili (protocollo SSL a 128 bit).

La Banca Tesoriera deve quindi disporre di un servizio informatico che consenta di ricevere a mezzo Internet gli invii degli ordinativi informatici, la verifica della correttezza ed autenticità della firma, la gestione dei poteri di firma, il monitoraggio dei flussi scambiati, la produzione e l'invio delle ricevute di servizio e applicative (esito al carico, esito all'esecuzione contabile).

Sono altresì a carico della Banca gli oneri relativi ad eventuali personalizzazioni necessarie all'adattamento degli attuali tracciati e protocolli supportati da Unimoney, nonché la gestione del bollo virtuale e la gestione (emissione, stampa, inoltro) degli avvisi di emissione dei mandati/reversali;

m) **di impegnarsi** al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 2011 8018/003).

n) **che l'offerta** è stata determinata tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;

o) (*in alternativa*) a) **di non essere** in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; *oppure* b) **di essere** a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; *oppure* c) **di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

Il concorrente dovrà inoltre:

- **autorizzare** la Città a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione al procedimento qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla procedura, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. n. 163/06" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10/02/2005, n. 30 (*Codice della Proprietà Industriale*). La busta in questione sarà poi, per tutta la durata della gara, conservata sigillata ed utilizzata solamente in seguito, innanzitutto in occasione delle comunicazioni da inviare ai concorrenti relativamente agli atti accessibili.

Il giudizio di congruenza delle ragioni addotte per giustificare il diniego spetta comunque alla Città non potendosi accettare motivazioni palesemente pretestuose o inconferenti. In assenza della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti che lo richiedono.

I partecipanti dovranno inoltre comunicare:

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 del D.Lgs 163/2006;
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- numeri di posizione INPS e INAIL, indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa nonché il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti ed il loro numero;
- numero della partita IVA;
- codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima dichiarazione IVA);
- indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico, e-mail e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

2. **ricevuta comprovante il versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** (istruzioni in vigore dal 1° maggio 2010 contenute sul sito Internet: www.avcp.it);

3. **relazione tecnica**, in busta chiusa sigillata sottoscritta dal legale rappresentante, per la gestione del servizio di tesoreria, relativa ai criteri indicati ai numeri 1, 2 e 3 del successivo articolo 6.1;

4. **l'offerta economica**, sottoscritta dal legale rappresentante, in busta sigillata, contenente i dati e gli elementi riferiti a ciascuno dei parametri meglio indicati al successivo articolo 6.2.

I concorrenti, relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti dal presente articolo, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006.

Nel caso in cui la richiesta di partecipazione alla procedura venga presentata da un raggruppamento temporaneo, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

La Città, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs 163/2006 di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa, l'offerta, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 dovrà:

- essere congiunta;
- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Inoltre, nel caso in cui sia un consorzio a partecipare alla gara, l'offerta dovrà indicare quale tra i soggetti consorziati eseguirà la concessione e la medesima dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Città, nonché nei confronti dell'eventuale subconcessionario e dei fornitori.

Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'Amministrazione escluderà dalla partecipazione alla presente procedura i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 163/2006 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Nessun rimborso o compenso spetterà ai concorrenti per le eventuali spese sostenute in dipendenza della presente procedura.

Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte pervenute saranno esaminate dalla commissione aggiudicatrice la quale attribuirà i punteggi, sulla scorta degli elementi di giudizio rilevabili dalla documentazione presentata in merito al progetto di concessione del servizio e all'offerta economica, tenendo conto dei seguenti criteri di attribuzione del punteggio massimo:

Punteggio massimo 100 = Punteggio offerta tecnica + Punteggio offerta economica

Punteggio massimo offerta tecnica: 20

Punteggio massimo offerta economica: 80

La Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

6.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Le offerte tecniche saranno valutate in base ai seguenti elementi:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) N° di sportelli bancari aperti in ambito comunale al 31/12/2012 | Punteggio massimo 10 |
| 2) N° di sportelli bancari aperti fuori dall'ambito comunale al 31/12/2012 | Punteggio massimo 5 |

- 3) **Composizione numerica dello staff proposto in miglioramento rispetto a quanto indicato nella convenzione** (numero risorse massime valutabili : 3 addetti a tempo pieno) **Punteggio massimo 5**

Con riferimento all'offerta tecnica i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati, trattandosi di elementi quantitativi, attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a/R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

6.2 Criteria di valutazione dell'offerta economica

Le offerte economiche saranno valutate in base ai seguenti elementi:

1. **Tasso passivo da applicare sull'utilizzo della anticipazione di Tesoreria** (spread su Euribor tre mesi ACT/360 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l'inizio del trimestre stesso. **Dovrà essere esclusivamente indicato lo spread espresso in BPS – esempio 100 BPS – e lo spread dovrà essere maggiore o uguale a zero).**

Punteggio massimo 20

2. **Tasso attivo da applicare sulle giacenze di cassa** (se previsto da nuove disposizioni di legge, spread su Euribor tre mesi ACT/360 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l'inizio del trimestre stesso. **Dovrà essere esclusivamente indicato lo spread espresso in BPS – esempio 100 BPS – e lo spread dovrà essere maggiore o uguale a zero).**

Punteggio massimo 3

3. **Nessun addebito delle spese forzose per il servizio di cassa dei conti correnti postali e dell'imposta di bollo**

Punteggio massimo 8

(8 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola)

4. **Valuta riscossioni e pagamenti, nonché tempi di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari presso filiali del tesoriere e su quelli presso altri Istituti** (condizioni migliorative rispetto all'art. 39 della Convenzione espresse in giorni)

Punteggio massimo 5

5. **Addebito spese a carico del beneficiario inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente** (l'offerta economica, espressa in euro, dovrà in ogni caso prevedere l'esenzione per i pagamenti fino ad € 100,00 (cento), nonché l'esenzione per i pagamenti di qualunque importo inerenti le seguenti fattispecie: stipendi, scuole, Onlus, affidamenti, sussidi, emolumenti e contributi)

Punteggio massimo 10

6. **Condizioni applicate sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente** (espresse in termini percentuali sul valore garantito della polizza)

Punteggio massimo 5

7. **Condizioni previste ai creditori, su cessioni crediti pro soluto certificati dall'Ente ai sensi dell'art. 210, comma 2 bis del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successivi modificazioni** (espresse in termini percentuali sul valore del credito ceduto)

Punteggio massimo 5

8. **Commissioni su servizio elettronico di incasso mediante addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria (RID)** (espresse in euro)

Punteggio massimo 4

9. **Commissioni su servizi d'incasso mediante bollettini mav interbancari** (espresse in euro)
Punteggio massimo 4
10. **Commissioni su servizio di P.O.S.** (espresse in euro)
Punteggio massimo 4
11. **Commissioni su servizi di pagamento tramite utilizzo di carte di credito e di carte prepagate** (espresse in euro)
Punteggio massimo 4
12. **Commissioni sul servizio di riscossione dei tributi e altre entrate patrimoniali comunali e assimilate** (espresso in euro)
Punteggio massimo 4
13. **Corresponsione all'Ente di un contributo annuo a sostegno dell'attività istituzionale del Comune che dovrà essere versato entro il 30 giugno di ogni anno** (espresso in euro)
Punteggio massimo 4

I criteri indicati con i numeri 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 saranno oggetto di valutazione mediante la seguente formula:

$$V(a)_i = R_{min} / R_a$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a

R_{min} = valore dell'offerta più conveniente

I criteri indicati con i numeri 2 e 13 saranno oggetto di valutazione mediante la formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

Per quanto riguarda il criterio indicato con il numero 3 verrà attribuito il massimo del punteggio per l'accettazione piena della clausola e in caso contrario non verrà attribuito alcun punteggio. A offerte parziali saranno attribuiti zero punti.

Si precisa che in caso di offerte con valore zero, ai soli fini del calcolo del punteggio, verrà attribuito alle stesse valore "0,001"; così per il calcolo delle relative altre offerte da confrontare verrà sommato agli importi indicati dai concorrenti il valore "0,001".

Art. 7 –AGGIUDICAZIONE

In analogia a quanto previsto dagli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 la concessione del servizio sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato *l'offerta economicamente più vantaggiosa*, ottenendo il miglior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti per ogni criterio di valutazione sia tecnico sia economico.

In caso di parità di punteggio complessivo fra due o più offerte, l'Amministrazione procederà a richiedere ai legali rappresentanti dei concorrenti di effettuare un rilancio competitivo sul criterio di

valutazione dell'offerta economica individuato nel precedente paragrafo (6.2) con il numero 1. In caso di ulteriore pareggio l'Amministrazione procederà al sorteggio.

L'Amministrazione si riserva di procedere, in analogia a quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, alla valutazione della congruità delle offerte.

La procedura sarà valida anche con una sola offerta; in tal caso l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che l'operatore economico aggiudicatario non sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara.

A seguito del riscontro positivo delle verifiche di cui sopra e della presentazione della documentazione richiesta, la Stazione Appaltante inviterà l'aggiudicatario alla stipula del contratto di concessione del servizio che avverrà mediante atto pubblico informatico.

Art. 8 – SUBCONCESSIONE

1. Si precisa che ai fini del presente contratto la prestazione principale è costituita dall'espletamento delle attività inerenti il servizio di Tesoreria comunale per la quale non è ammessa la subconcessione.

2. Limitatamente alle prestazioni accessorie di cui al presente contratto, il Tesoriere, qualora ne sia richiesta l'attivazione, potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti all'articolo 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

3. Il Tesoriere è comunque responsabile, nei confronti del Comune di Torino, delle attività subconcesse e della qualità dei servizi resi dal concessionario, anche sotto i profili del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

4. Il Comune di Torino resterà completamente estraneo ai rapporti tra il Tesoriere e il subconcessionario. Qualunque vertenza fra essi non potrà essere invocata dal Tesoriere per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi.

5. Il Comune di Torino dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, di non provvedere al pagamento diretto ai subconcessionari, con obbligo per il Tesoriere di ottemperare alle relative e conseguenti prescrizioni.

Art. 9 – SPESE DI PROCEDURA

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti sono a carico dell'aggiudicatario, comprese quelle di pubblicazione.

Art. 10 – FALLIMENTO

L'impresa concessionaria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa. In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa concessionaria, la concessione si intende senz'altro revocata e la Città provvederà a termini di legge.

Art. 11 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 12 – INFORMAZIONI

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito al contenuto del capitolato potranno essere richiesti ai seguenti nr. telefonici: 011/4422788 – 011/4423086 – 011/4423874 – 011/4422626 e al seguente nr. fax 0114423071.

Torino, 28 giugno 2013

Il Responsabile del procedimento
Dott. Roberto ROSSO
(firmato in originale)